

REGOLAMENTO (CE) N. 2548/95 DELLA COMMISSIONE
del 30 ottobre 1995
relativo al rilascio di titoli di esportazione di prodotti ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1429/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, recante modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, ad eccezione di quelle concesse per gli zuccheri addizionati⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CE) n. 1430/95 della Commissione⁽²⁾ ha fissato i quantitativi per i quali possono essere chiesti titoli di esportazione con prefissazione della restituzione, diversi dai titoli chiesti nel quadro dell'aiuto alimentare;

considerando che l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1429/95 ha fissato le condizioni alle quali la Commissione può adottare misure particolari intese ad evitare il superamento dei quantitativi per i quali possono essere chiesti titoli d'esportazione;

considerando che, tenuto conto delle informazioni di cui dispone oggi la Commissione, qualora venissero rilasciati senza restrizioni titoli di esportazione con prefissazione della restituzione, facendo seguito alle domande presentate a decorrere dal 25 ottobre 1995, sarebbero superati il quantitativo di 2 440 t di ciliegie temporaneamente conservate e il quantitativo di 23 063 t di pomodori pelati,

che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1430/95, maggiorati o ridotti in base ai quantitativi di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1429/95; che è pertanto opportuno applicare un coefficiente di riduzione ai quantitativi richiesti il 25 ottobre 1995 e respingere le domande di titoli d'esportazione con prefissazione della restituzione, presentate dopo tale data, il cui rilascio dovrebbe avere luogo nel periodo corrente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I titoli d'esportazione con prefissazione della restituzione per le ciliegie temporaneamente conservate e i pomodori pelati, la cui domanda è stata presentata il 25 ottobre 1995 a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1430/95, sono rilasciati nei limiti, rispettivamente, del 95,90 % e del 57,08 % dei quantitativi chiesti.

Sono respinte le domande di titolo con prefissazione della restituzione per i prodotti di cui al primo comma, presentate dopo il 25 ottobre 1995 e prima del 23 febbraio 1996.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 ottobre 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 141 del 24. 6. 1995, pag. 28.

⁽²⁾ GU n. L 141 del 24. 6. 1995, pag. 32.